

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2015

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 27 marzo 2015 - n. 97
Contributi per spese di trasloco e deposito temporanei di arredi di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012*» convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei Commissari stessi;
- con d.l. 26 aprile 2012, n. 43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- con legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione - con modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2015.

Richiamati:

- il comma 5 del citato art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, il quale prevede che il Presidente della Regione possa «*avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle provincie interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi*»;
- il comma 1 dell'art. 3 dello stesso decreto legge che alla lettera e) prevede la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi.

Preso atto:

- della necessità di prevedere una copertura, anche parziale, delle spese sostenute dai nuclei familiari, sgomberati con ordinanza di inagibilità totale (livello di danno E) dalle proprie abitazioni di residenza per effetto di provvedimenti delle Autorità competenti emanati entro il 31 dicembre 2014, per effettuare traslochi e depositi temporanei di arredi;
- della possibilità, sulla base del numero delle istanze di contribuzione presentate per il ripristino delle civili abitazioni inagibili, di stimare il fabbisogno per coprire questa tipologia di spese.

Dato atto che i Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 hanno richiesto al Commissario Delegato, in sede di Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto del 12 febbraio, 26 febbraio e 26 marzo 20105, la possibilità di sostenere i nuclei familiari sgomberati con ordinanza di inagibilità totale che hanno dovuto affrontare spese di varia natura e tipologia per trovare una diversa soluzione abitativa, fra i quali i costi relativi a traslochi e depositi temporanei dell'arredo.

Valutato opportuno prevedere, in analogia con quanto stabilito dal Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, l'erogazione di un contributo massimo di **Euro 1.000,00** per ciascun nucleo familiare.

Ravvisata l'opportunità di riservare ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, poiché è presumibile che solo una parte delle abitazioni con danno E siano state oggetto di sgombero dei mobili, anche al fine di non immobilizzare una eccessi-

va quota di risorse, la somma di **Euro 229.000,00** (pari al 25% dell'onere complessivo massimo necessario per sostenere tutti i potenziali beneficiari di contributo calcolato sulla scorta del numero delle istanze di contributo per il ripristino di edifici totalmente inagibili), dando atto che alla relativa spesa si farà fronte a valere sulle risorse afferenti al *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012.

Valutata altresì l'opportunità di incaricare i Sindaci dei Comuni, ove sono ubicati immobili sgomberati con ordinanza di inagibilità totale per effetto di provvedimenti delle Autorità competenti emanati entro il 31 dicembre 2014 così come meglio elencati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'istruttoria delle istanze presentate dai nuclei familiari per il ristoro anche parziale delle spese sostenute per effettuare traslochi e depositi temporanei di arredi, secondo i criteri ed i parametri indicati nel presente provvedimento;

Acquisito in merito il parere favorevole del *Comitato Tecnico Scientifico* nella seduta del 26 marzo 2015.

DISPONE

per le ragioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Articolo 1 Beneficiari del contributo

1. Ai fini della presente Ordinanza sono considerati beneficiari dei contributi i nuclei familiari la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle Autorità competenti emanati entro il 31 dicembre 2014 e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e depositi temporanei di arredi.

Articolo 2 Oggetto, natura e determinazione del contributo

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono riconosciuti, a favore dei beneficiari individuati al precedente articolo 1, per le spese effettivamente sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo di arredi necessari per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione dell'abitazione sgomberata.

2. Il contributo di cui al punto precedente è quantificato nella misura massima di **Euro 1.000,00** (milleeuro/00) per ciascun nucleo familiare.

Articolo 3 Presentazione delle domande

1. I nuclei familiari beneficiari, individuati al precedente articolo 1, devono trasmettere, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 29 maggio 2015, apposita domanda al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato ed oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità totale. I Comuni in cui sono ubicati tali immobili sono elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. La domanda - che costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 - è redatta utilizzando l'apposito modulo, allegato n. 2 alla presente Ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale e disponibile per la compilazione in formato elettronico sul sito <http://www.sismamantova.regione.lombardia.it>, sezione «*Per i Cittadini*».

Alla domanda devono essere altresì allegate le fatture e/o le ricevute fiscali, emesse entro la data del 28 febbraio 2015, nonché le relative quietanze, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione di traslochi e l'utilizzo di depositi temporanei per gli arredi. Non saranno considerate ammissibili le spese comprovate da pezze giustificative emesse oltre la data sopra individuata.

Articolo 4 Istruttoria, determinazione e concessione del contributo

1. L'istruttoria delle domande pervenute viene effettuata dal Comune in cui è ubicato l'immobile inagibile oggetto dell'Ordinanza di sgombero, entro 45 giorni dal deposito della stessa. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale, la

domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato. E' comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

Il Comune verifica la conformità della documentazione richiesta, provvede alla determinazione del contributo spettante nel rispetto del massimale previsto dalla presente ordinanza e formula, con nota sottoscritta dal sindaco, richiesta di trasferimento delle risorse complessivamente necessarie alla Struttura Commissariale, onde provvedere alla erogazione del beneficiario ai nuclei familiari richiedenti. Tale richiesta dovrà pervenire alla Struttura Commissariale entro e non oltre il 31 luglio 2015.

2. A valle dell'acquisizione delle richieste di trasferimento delle risorse la Struttura Commissariale provvederà alla quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo risultante dalle richieste di trasferimento pervenute; in caso di disponibilità economica insufficiente a garantire la copertura delle istanze pervenute, provvederà alla riparametrazione percentuale dell'entità del contributo.

La struttura commissariale procederà quindi alla assegnazione e contestuale liquidazione ai Comuni delle somme a copertura dei contributi spettanti; il Comune provvederà quindi all'erogazione del contributo spettante ai nuclei famigliari richiedenti ed a fornire adeguata rendicontazione alla Struttura Commissaria-

le dei contributi erogati (anche mediante compilazione di elenchi riepilogativi riportanti indicazione dei beneficiari e dell'entità del contributo concesso), cui dovranno essere allegati i relativi mandati quietanzati. In caso di rendicontazione di spesa inferiore all'importo trasferito la Struttura Commissariale provvederà ad accertare e reintroitare la somma erogata in eccedenza.

Articolo 5 Norma finanziaria

3. All'onere per l'attuazione della presente Ordinanza, stimato nella somma massima di euro Euro 229.000,00, si farà fronte a valere sulle risorse afferenti al *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012.

Articolo 6 Pubblicità

1. La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COMUNI

COMUNE	
1.	BAGNOLO SAN VITO
2.	BORGO VIRGILIO
3.	BORGOFRANCO SUL PO
4.	DOSOLO
5.	FELONICA
6.	GONZAGA
7.	MAGNACAVALLO
8.	MANTOVA
9.	MARCARIA
10.	MOGLIA
11.	MOTTEGGIANA
12.	OSTIGLIA
13.	PEGOGNAGA
14.	PIEVE DI CORIANO
15.	POGGIO RUSCO
16.	QUINGENTOLE
17.	QUISTELLO
18.	REVERE
19.	RONCOFERRARO
20.	SAN BENEDETTO PO
21.	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
22.	SAN GIOVANNI DEL DOSSO
23.	SCHIVENOGLIA
24.	SERMIDE
25.	SERRAVALLE A PO
26.	SUSTINENTE
27.	SUZZARA
28.	VIADANA
29.	VILLA POMA
30.	VILLIMPENTA

Al Sindaco del Comune di _____

Il sottoscritto _____
(Cognome e Nome)

Nato a _____ il __ / __ / ____

Codice fiscale _____

Residente in _____

DATI ABITAZIONE

Indirizzo _____

Estremi ordinanza inagibilità _____

CHIEDE

La concessione di un contributo di Euro _____

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

Le spese complessive sostenute per traslochi e/o deposito temporaneo di mobili ammontano a:

- Trasloco _____ Euro
- Deposito temporaneo DEI MOBILI _____ Euro

E' presente una polizza assicurativa a copertura di questa tipologia di spesa:

- Sì . Quantificazione: _____
- No .

Data

(Firma)